

TRIBUNALE DI MODENA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore

dott. Eugenio Bolondi Giudice

dott. Eleonora Ramacciotti Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. r.g. ../2022 promosso dai coniugi:

X (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliata in CORSO ...MODENA, presso il difensore avv. ...

Y (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv. ..e dell'avv., elettivamente domiciliato in ...RIMINI presso il difensore avv. ...

RICORRENTI

Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.

Il Tribunale

- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza si è svolta nelle forme della cosiddetta trattazione scritta, come consentito, quale misura di contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto, dall'art. 23 co. 6 D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020 e successive proroghe;

che le parti hanno depositato telematicamente dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse dichiara:

- di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- di essere stata resa edotta della possibilità di rinunciare alla presenza fisica in udienza e di avervi aderito liberamente e coscientemente; - di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che la giurisdizione deve essere determinata in forza di quanto disposto dal Regolamento CE 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che trova applicazione indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, le quali restano applicabili soltanto in via residuale. Tale regolamento si applica anche in relazione ai cittadini di Stati terzi, che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio degli Stati membri (cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, Sundelind Lopez v. Lopez Lizazo);

- ritenuto che sussista la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. a del Regolamento 2201/2003 in quanto la residenza abituale di entrambi i coniugi è in Italia dove si è svolta la vita matrimoniale;

- ritenuto che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile. Invero, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento; ciò in applicazione dell'art. 28 l. n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento: la trascrizione ha una rilevanza solo dichiarativa nel nostro ordinamento; tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione (Cass. Civ., Sez. I, n. 569 del 14.2.1975). *"Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto"* (Cass, Civ., Sez. Unite, n. 5292 del 28.10.1985);

- rilevato che la legge applicabile deve essere determinata ai sensi del Regolamento UE 1259/2010 in quanto tali norme hanno carattere universale (art. 4) trovando applicazione qualunque sia la legge richiamata anche se di paesi che non siano membri;

che l'art. 8 prevede che *"In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale..."*

- ritenuto che, nel caso in esame, è dunque applicabile la legge italiana, non avendo i ricorrenti operato una scelta ai sensi dell'art. 5 citato;

- ritenuto che sussista la giurisdizione italiana anche in ordine all'affidamento ed al mantenimento della prole ex art. 8 Regolamento CE 2201/2003) ed alle obbligazioni alimentari (art. 3 Regolamento CE 4/2009);

- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente,

il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 12/05/2008, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;

- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;

- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L. 1.12.1970 n. 898);

- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;

- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;

- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:

"affidamento condiviso delle figlie con collocazione presso la madre; diritto del padre di vedere le figlie quando vorrà, previo accordo con la madre. I genitori concorderanno con un preavviso di una settimana i giorni e gli orari in cui le bambine si tratterranno con il padre; - Le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori; - a titolo di contributo al mantenimento delle minori il sig. Y verserà alla moglie la somma di € 150,00 mensili per ciascuna figlia, obbligandosi, tuttavia, a pagare il 50% delle spese straordinarie (mediche e scolastiche). A decorrere dall'anno successivo alla firma del presente accordo, l'assegno di mantenimento dovrà essere aggiornato in base alla variazione degli indici nazionali Istat, di aumento del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai. - Le parti rinunciano a chiedere l'assegno di mantenimento godendo entrambi di redditi adeguati a far fronte alle esigenze personali di vita;"

- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenni e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;

- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;

- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;

- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenni ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;

- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;

Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898

P.Q.M

il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero

I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Marocco il 24/08/2000 fra **X** nata in MAROCCO il 17/08/1978 e **Y** nato in MAROCCO il 06/06/1977 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.

Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 7 aprile 2022

Il Presidente estensore

Riccardo Di Pasquale